

**Causa C-344/23****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

31 maggio 2023

**Giudice del rinvio:**

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

**Data della decisione di rinvio:**

30 maggio 2023

**Ricorrente in primo grado, resistente in cassazione:**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts  
BIOR**Resistente in primo grado, ricorrente in cassazione:**

Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria statale)

[OMISSIS]

Administratīvo lietu departaments (Sezione del contenzioso amministrativo)

**Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)****ORDINANZA**

Riga, 30 maggio 2023

Il Senāts (Corte suprema) [OMISSIS] [composizione della Corte]

ha esaminato, con rito scritto, il ricorso per cassazione interposto dall'amministrazione tributaria statale avverso la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) del 18 settembre 2020 nell'ambito del contenzioso amministrativo avviato con atto introduttivo depositato dal Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR (Istituto scientifico per la sicurezza alimentare, la salute animale e l'ambiente BIOR) al fine di ottenere l'annullamento della decisione [OMISSIS] dell'amministrazione tributaria statale del 20 novembre 2018.

## Contesto

### *Esposizione dei fatti*

1 Nel giugno 2018, l'Istituto scientifico per la sicurezza alimentare, la salute animale e l'ambiente BIOR, ricorrente in primo grado, dichiarava a fini doganali (immissione in libera pratica) alcune merci (marcatori, di materia plastica, per specie alieutiche: «T-bar tag», «streamer tag», «Standart achor t-bar tag» e «tagging applicators») con il codice della Nomenclatura Combinata (in prosieguo: la «NC») e il codice TARIC 3926 90 92 90, indicando contemporaneamente il codice addizionale C13 (oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali). In base al codice addizionale, veniva applicata alle merci l'aliquota ordinaria di un dazio all'importazione pari allo 0%, vale a dire una franchigia dai dazi all'importazione. Il ricorrente in primo grado sosteneva che le merci importate fossero strumenti o apparecchi scientifici importati esclusivamente per scopi non commerciali.

Con decisione dell'amministrazione tributaria statale del 20 novembre 2018, venivano accertati a carico del ricorrente in primo grado, con riguardo alle suddette merci, dazi doganali pari a EUR 612,20, nonché una sanzione per ritardato pagamento pari a EUR 3,76 euro, oltre all'IVA pari a EUR 128,56 e una sanzione per ritardato pagamento pari a EUR 7,14.

Nella decisione è stabilito che, ai sensi dell'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per strumento o apparecchio scientifico si intende uno strumento che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche. Le merci importate sono marcatori (oppure etichette) a scopi di ricerca sulle specie alieutiche, rivestiti di materia plastica o realizzati con fascette di polietilene e destinati alla marcatura di dette specie nell'ambito di ricerche scientifiche, mediante l'applicazione sui pesci, al fine di monitorarne la migrazione e la crescita. Le etichette per le specie alieutiche vengono importate per scopi non commerciali: sono utilizzate per la marcatura di dette specie allo scopo di monitorarne il ripopolamento. Esse non possono considerarsi uno strumento, non possedendone le caratteristiche, ma possono essere usate come fonte di dati, costituendo pertanto supporti informativi per le attività di ricerca. Con le etichette per specie alieutiche non vengono svolte attività specifiche tipicamente effettuate con l'impiego di strumenti. Esse sono, per loro natura, un oggetto che funge da contrassegno di ciò che viene esaminato.

2 Il ricorrente in primo grado presentava un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione dell'amministrazione tributaria statale.

In sede di appello, con sentenza del 18 settembre 2020, l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) accoglieva il ricorso, ritenendo che le merci importate dovessero essere considerate strumenti scientifici ai sensi degli articoli 44 e 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, in quanto utilizzate esclusivamente per scopi non commerciali e, in base alle loro caratteristiche tecniche oggettive, destinabili esclusivamente a scopi scientifici: vale a dire per la marcatura delle specie alieutiche al fine di consentire l'effettuazione di ricerche sul ripopolamento. Pertanto, le etichette per specie alieutiche oggetto di importazione costituiscono uno strumento grazie al quale viene ottenuto un determinato risultato per scopi scientifici. Non sussiste alcun motivo oggettivo per dubitare delle argomentazioni del ricorrente in primo grado, in base alle quali le merci importate vengono prodotte e utilizzate per scopi scientifici, sono esclusivamente atte allo svolgimento di attività scientifiche e destinate ad essere impiegate unicamente in esse. Pertanto, l'uso delle merci importate è finalizzato all'ottenimento di un determinato risultato nella ricerca scientifica.

3 L'amministrazione tributaria statale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte amministrativa regionale.

In tale ricorso viene affermato che la Corte amministrativa regionale avrebbe interpretato erroneamente gli articoli 44 e 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009. Nel qualificare le etichette per specie alieutiche come strumenti o apparecchi scientifici per il solo fatto di essere impiegate a scopi scientifici, detta Corte avrebbe ingiustificatamente esteso la portata della franchigia dai dazi all'importazione di cui al suddetto articolo 44. Le merci importate costituiscono elementi di marcatura che consentono di individuare una determinata specie alieutica, assumendo pertanto un rilievo meramente informativo. La Corte amministrativa regionale non avrebbe tenuto conto del fatto che i marcatori (oppure le etichette) per specie alieutiche possono essere considerati un oggetto scientifico, un accessorio, o altro, ma non possiedono le caratteristiche di uno strumento.

L'amministrazione tributaria statale sostiene inoltre che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i termini utilizzati per designare le deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo devono essere interpretati restrittivamente, al pari delle disposizioni di legge che prevedono la franchigia dai dazi all'importazione (sentenze del 19 luglio 2012, Lietuvos geležinkeliai, C-250/11, EU:C:2013:17, punto 35, e, *mutatis mutandis*, del 12 dicembre 1996, cause riunite Olasagasti e a., da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, punto 20). Pertanto, ad avviso di detta amministrazione, nell'applicazione di una deroga al regime fiscale comune, il termine «strumento» non può essere interpretato in modo diverso da quello letterale.

### **Motivazione**

*Contesto normativo*

4 La classificazione delle merci nell'Unione europea è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Nell'articolo 12 del regolamento n. 2658/87 è previsto che la Commissione adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle corrispondenti aliquote autonome e convenzionali dei dazi della tariffa doganale comune, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Alla data dell'importazione delle merci dichiarate da parte del ricorrente in primo grado, era già stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Nel capitolo 39 («Materie plastiche e lavori di tali materie») del regolamento 2017/1925 sono indicate le seguenti voci:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:		
(...)			
3926 90	altri:		
(...)			
3926 90 92	— — — ottenuti da fogli	6,5	
3926 90 97	— — — altri	6,5 (...)	

5 L'articolo 44 del regolamento n. 1186/2009 stabilisce che, fatti salvi gli articoli da 45 a 49, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall'articolo 43, importati esclusivamente per scopi non commerciali. La franchigia di cui al paragrafo 1 di detto articolo si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

a) agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, o

b) agli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

L'articolo 46, lettera a), del suddetto regolamento dispone che, ai fini dell'applicazione dei suoi articoli 44 e 45, per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche.

6 L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, lettera a), di tale ultimo regolamento, le caratteristiche tecniche oggettive di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

#### *Motivi di dubbio in ordine all'interpretazione del diritto dell'Unione*

7 Il ricorrente in primo grado applicava la franchigia dai dazi all'importazione con riguardo alle merci importate, in forza degli articoli da 44 a 49 del regolamento n. 1186/2009, individuando il codice NC e il codice TARIC 3926 90 92 90, e indicando nel contempo il codice addizionale C13 (oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali).

Per contro, l'amministrazione tributaria statale applicava alle merci importate dal ricorrente in primo grado il codice NC e il codice TARIC 3926 90 97 90, con un'aliquota di dazi all'importazione pari al 6,5%.

Ne consegue che il ricorrente in primo grado e l'amministrazione tributaria statale sono in disaccordo sulla classificazione delle merci importate dal ricorrente nella sottovoce:

1) 3926 90 92 90 (Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – altri - - - ottenuti da fogli), con il codice addizionale C13 (oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi

scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali), oppure nella sottovoce

2) 3926 90 97 90 (Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – altri - - altri).

Nondimeno, tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, tanto il codice NC tanto il codice TARIC sono soggetti alla stessa aliquota di dazio all'importazione, la suddetta questione assume un rilievo secondario. Nella presente fattispecie è decisivo se il ricorrente in primo grado abbia correttamente applicato alle merci importate la franchigia dai dazi all'importazione, vale a dire se le merci importate da detto ricorrente soddisfino il requisito di uno «strumento o apparecchio scientifico», come stabilito dall'articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009.

8 Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di detta nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura e delle note delle sezioni o dei capitoli. Inoltre, la destinazione dei prodotti può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detti prodotti, ove l'inerenza possa valutarsi alla luce delle loro caratteristiche e peculiarità oggettive (v., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019, Onlineshop, C-268/18, EU:C:2019:353, punti da 27 a 29 e giurisprudenza ivi citata).

L'articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 dispone che per «strumento o apparecchio scientifico» si intende qualsiasi strumento o apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche.

Facendo riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che si intendono per «caratteristiche tecniche obiettive» quelle che risultano dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati, rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, le quali gli consentano di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali (sentenza del 26 giugno 1986, Nicolet Instrument/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, C-203/85, EU:C:1986:269, punto 21). Invece, il criterio dell'essere «esclusivamente o principalmente atto» richiede unicamente che lo strumento o l'apparecchio sia prima di tutto atto ad attività scientifiche senza escludere la

possibilità che lo strumento o apparecchio sia pure, in modo secondario, idoneo ad altri fini come, ad esempio, l'utilizzazione industriale (sentenze del 29 gennaio 1985, *Gesamthochschule Duisburg/Hauptzollamt München-Mitte*, C-234/83, EU:C:1985:30, punto 27; del 21 gennaio 1987, *Control Data/Commissione*, C-13/84, EU:C:1987:16, punto 16, e del 2 febbraio 1978, *Universiteitskliniek Utrecht/Inspecteur der invoerrechten en accinzen*, C-72/77, EU:C:1978:21, massime e punto 15 della motivazione).

Sarebbe pertanto possibile ritenere che uno strumento o un apparecchio scientifico possieda caratteristiche che risultano dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati, rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, le quali gli consentano di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali. Allo stesso tempo, sebbene lo strumento o apparecchio sia principalmente atto all'attività scientifica, ciò non esclude che possa essere atto anche ad altri scopi.

9 Il ricorrente in primo grado esponeva che, in assenza della marcatura delle specie aliutiche, gli scienziati non sarebbero in grado di indagare i loro modelli di migrazione, né di determinare il loro tasso di sopravvivenza o di analizzare la loro crescita. Pertanto, a suo avviso, i marcatori (oppure le etichette) per specie aliutiche devono essere considerati come uno strumento destinato a marcare oggetti della ricerca scientifica e che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e per le sue prestazioni, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche. Esso sottolinea inoltre, senza contestazioni al riguardo da parte dell'amministrazione tributaria statale, che i marcatori (oppure le etichette) per specie aliutiche vengono importati solo ed esclusivamente per scopi non commerciali, ossia per la marcatura di specie aliutiche al fine di consentire l'effettuazione di ricerche sul ripopolamento. Tuttavia, l'amministrazione tributaria statale ritiene che, laddove gli oggetti utilizzati nell'attività scientifica siano classificati come strumenti o apparecchi scientifici per il solo fatto di essere destinati ad essere impiegati per scopi scientifici, l'ambito di applicazione della franchigia dai dazi all'importazione di cui all'articolo 44 del regolamento n. 1186/2009 verrebbe esteso in modo ingiustificato.

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non è stata fornita l'interpretazione dell'articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 né della nozione di «strumento o apparecchio scientifico» ivi utilizzata. In detta giurisprudenza la definizione della nozione di «strumento o apparecchio scientifico» e la questione se una determinata cosa (o oggetto) soddisfi i requisiti di uno «strumento o apparecchio scientifico» sono stati chiariti solo con riguardo al regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Detto regolamento è stato abrogato e, a differenza dei regolamenti n. 918/83 e n. 1186/2009, non contemplava la definizione di «strumento o apparecchio scientifico». Inoltre, il regolamento n. 1798/75 prevedeva un'ulteriore limitazione alla franchigia dai dazi

all'importazione, vale a dire la condizione che strumenti e apparecchi di valore scientifico equivalente non venissero fabbricati nella Comunità europea. In ogni caso, la suddetta disposizione, non essendo più in vigore, non è pertinente nel caso in esame.

Nell'interpretare il regolamento n. 1798/75, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che la nozione di «strumento scientifico» non può essere interpretata in senso restrittivo, ma può al contrario includere materiali fabbricati in base a scoperte scientifiche e che vengono usati non già come oggetto (elemento passivo), bensì come strumento della ricerca scientifica (sentenza del 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen, C-300/82, EU:C:1983:324, massime e punto 15). In un caso riguardante l'importazione di recipienti di vetro utilizzati per esperimenti, la suddetta Corte ha affermato che la franchigia doganale prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1798/75 può essere concessa solo per del materiale che, data la sua struttura tecnica e il suo funzionamento, viene usato di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica. Invece, un materiale che non serve come mezzo, bensì unicamente come oggetto della ricerca scientifica, non può essere considerato strumento o apparecchio scientifico; in altre parole, quando la ricerca non è effettuata per mezzo del suddetto materiale, ma è svolta su di esso, il materiale di cui si tratta svolge un ruolo meramente passivo nel processo di ricerca scientifica (sentenza del 26 gennaio 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München, C-45/83, EU:C:1984:31, massime e punti 11, 12 e 14 della motivazione).

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì affermato che taluni componenti (elementi) possono essere considerati «strumenti o apparecchi scientifici» se presentano tutti i requisiti prescritti dal regolamento n. 1798/75 (sentenze del 15 settembre 1984, Universität Hamburg/Hauptzollamt München-West, C-236/83, EU:C:1984:350, punto 18, e del 4 luglio 1985, Land Niedersachsen/Hauptzollamt Friedrichshafen, C-51/84, EU:C:1985:295, punto 19).

Pertanto, nell'interpretare il regolamento n. 1798/75, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che un oggetto che, data la sua natura, non è un mezzo di ricerca, bensì un attrezzo destinato allo svolgimento di una ricerca scientifica, non può essere considerato uno «strumento o apparecchio scientifico», mentre gli oggetti che, data la loro struttura tecnica e il loro funzionamento, vengono usati di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica, possono essere considerati «strumenti o apparecchi scientifici».

Tenuto conto dell'argomentazione formulata dal ricorrente in primo grado secondo la quale i marcatori (oppure le etichette) per specie alieutiche non devono essere considerati come un semplice oggetto impiegato nel processo di ricerca scientifica, bensì come un mezzo che consente di svolgere la ricerca scientifica, ossia che il processo di ricerca scientifica riguardante le specie alieutiche, senza l'impiego dei rispettivi marcatori, incontrerebbe notevoli ostacoli, sussistono dubbi sull'applicabilità dell'interpretazione del regolamento n. 1798/75 al



regolamento n. 2017/1925 e quindi sulla possibilità di considerare la merce importata dal ricorrente in primo grado «strumento o apparecchio scientifico».

10 Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le norme dell'Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, le versioni linguistiche fanno ugualmente fede e devono quindi, in linea di principio, essere tutte riconosciute come aventi lo stesso valore. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza dell'8 ottobre 2020, Combinova, C-476/19, EU:C:2020:802, punto 31).

Le definizioni dei termini «apparecchio» e «strumento» sono diverse nelle versioni in lingua lettone, inglese, francese e tedesca.

In lettone, *aparāts* (apparecchio) indica un dispositivo tecnico, un attrezzo (v. *Tēzauris*; consultabile a questo link). In lingua inglese, invece, *apparatus* è inteso come lo strumento o le parti di un'attrezzatura necessari per un'attività o un compito specifici («the tools or other pieces of equipment that are needed for a particular activity or task»: *Oxford Learner's Dictionaries*, consultabile a questo link). Tuttavia, altre fonti indicano che il termine dovrebbe essere inteso piuttosto come un insieme di strumenti o di parti di un'attrezzatura (ad esempio, nel *Cambridge Dictionary*, nel quale la nozione di *apparatus* è intesa nel senso di «a set of equipment or tools or a machine that is used for a particular purpose»; consultabile a questo link). In francese, *appareil* è inteso nel senso di combinazione di elementi tecnici, organizzati in un insieme più completo rispetto a uno strumento, provvista di una funzione («ensemble d'éléments techniques organisés en un ensemble plus abouti qu'un outil et qui possède une fonction»: *DICTIONNAIRE FRANÇAIS*; la definizione è disponibile a questo link). In tedesco, il termine *Apparate* designa i dispositivi che svolgono determinate funzioni («Gerät, das bestimmte Funktionen erfüllt»; la definizione è disponibile a questo link).

Il termine *instruments* (strumento) assume diversi significati. In lettone è inteso nel senso di attrezzo, mezzo (per realizzare un'attività, un compito, oppure per conseguire qualcosa, che consiste, di solito, nell'interesse di qualcuno: *Tēzauris*, consultabile a questo link). In inglese, per *instrument* si intende un attrezzo o altro dispositivo utilizzato per svolgere una determinata attività («the tools or other pieces of equipment that are needed for a particular activity or task»: *Oxford Learner's Dictionaries*, consultabile a questo link). In francese, *instrument* indica un attrezzo che consente l'effettuazione di un'operazione o lo svolgimento di un'attività («outil permettant d'effectuer une opération, un travail»: *DICTIONNAIRE FRANÇAIS*; la definizione è disponibile a questo link). In tedesco, per *Instrumente* si intendono dispositivi, attrezzi prodotti a scopi scientifici («Zu wissenschaftlichen Zwecken hergestelltes Gerät, Werkzeug»; la definizione è disponibile a questo link).

Ne consegue che il termine «strumento» può essere interpretato in due modi, vale a dire: in senso restrittivo, come ha fatto l'amministrazione tributaria statale nel caso di specie, rilevando che con i marcatori (oppure le etichette) per specie alieutiche importati dal ricorrente in primo grado non vengono svolte le attività specifiche tipicamente effettuate con l'impiego di strumenti. In alternativa, il termine può essere interpretato in senso lato, includendo attrezzi e mezzi utilizzabili per svolgere un'attività o un compito specifici (nel presente caso, ricerche sul ripopolamento ittico).

11 Va inoltre osservato che nel regolamento n. 1186/2009 non viene definita dettagliatamente la nozione di «strumento o apparecchio scientifico». La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che nemmeno i regolamenti che disciplinavano nel passato tale settore precisavano il modo in cui dovessero intendersi i termini «strumento» o «apparecchio» (sentenza del 26 gennaio 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München, C-45/83, [EU:C:1984:31](#), punto 8 della motivazione).

Nella [sentenza 300/82], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito un'interpretazione dell'articolo 60 del regolamento n. 918/83 (successivamente abrogato con l'entrata in vigore del regolamento n. 1186/2009), il quale disciplinava la questione della franchigia dai dazi all'importazione di sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca, nonché di animali da laboratorio (l'articolo 53 del regolamento n. 1186/2009, attualmente vigente, contiene una disposizione analoga). Di conseguenza, detta Corte dichiarava che, con riguardo al regolamento n. 1186/2009, possono essere identificate due categorie di franchigia: in una, la franchigia dipende tanto dalla natura del bene importato quanto dall'importatore, mentre, nell'altra, essa dipende dall'utilizzo da parte del destinatario del bene importato e non dall'identità dell'importatore.

A seguito dell'analisi dell'articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 in combinato disposto con i suoi articoli 44 e 45, non è chiaro se, nel caso di specie, sussistano due categorie di franchigia e se le merci importate dal ricorrente in primo grado possano rientrare nella seconda categoria (ossia in quella che dipende dall'utilizzo da parte del destinatario del bene importato).

12 Alla luce di quanto precede, occorre chiarire se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che la nozione di «strumento o apparecchio scientifico» di cui all'articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 includa i marcatori (oppure le etichette) per specie alieutiche importati dal ricorrente in primo grado. In altre parole, ci si chiede se gli oggetti che, data la loro struttura tecnica e il loro funzionamento, vengono usati di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica, possano essere considerati «strumenti o apparecchi scientifici» ai sensi della suddetta disposizione ed essere classificati nei codici NC e TARIC 3926 90 92 90, con la conseguente applicazione della franchigia dai dazi all'importazione, oppure se, al contrario, la nozione di «strumenti o apparecchi scientifici» non possa essere interpretata in senso lato e, tenuto conto del fatto che con i marcatori per specie alieutiche importati dal ricorrente in primo grado non

vengono svolte attività specifiche tipicamente effettuate con l'impiego di strumenti, detti marcatori debbano essere classificati nella sottovoce 3926 90 97 90, senza franchigia dai dazi all'importazione.

13 Il Senāts (Corte suprema) ritiene quindi necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Dispositivo**

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [OMISSIS] [rinvio alle norme processuali nazionali], il Senāts (Corte suprema)

### **decide**

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la nozione di «strumento o apparecchio scientifico» di cui all'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, debba essere interpretata nel senso che essa può includere oggetti che, data la loro struttura tecnica e il loro funzionamento, vengono usati di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica.
- 2) Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 3926 90 92 90 della nomenclatura combinata può includere i marcatori di materia plastica per specie alieutiche;

di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è soggetta ad impugnazione.

[OMISSIS]

[firme]